



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 49**

**OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2012**

L'anno **2012**, addì **12** del mese di **Marzo** alle ore **16.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRACCO Angela</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRUNATTI Luca</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 165 in data 8.03.2012 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2012.”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24/2/2012, n. 14, con cui è stato differito al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 165  
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2012

Premesso che:

- l'art. 3, commi 24, 25 e 25**bis** D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, obbligava tutti gli Enti locali ad affidare – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – la riscossione e l'accertamento delle entrate mediante procedura ad evidenza pubblica;
- tale termine è stato rinviato al 31 marzo 2011 dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011 (cd. Decreto Milleproroghe), con una previsione che non ha peraltro fornito alcuna operatività concreta ai Comuni, non essendo stato possibile, in forza di tale disposizione, affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate a terzi per tutto l'anno 2011, in quanto la riscossione delle entrate locali deve necessariamente essere effettuata su base annua;
- il termine del 31 marzo 2011 è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2011, a seguito dell'adozione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011;
- detto termine con il comma 13-novies dell'art. 10 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione in L. 214 /2011 , è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2012;
- le disposizioni che hanno formato oggetto di rinvio da parte delle citate norme non permettono in ogni caso di affidare direttamente la riscossione delle entrate ad un soggetto terzo, in quanto il Consiglio di Stato, negando la possibilità di procedere all'affidamento diretto in favore dell'Agente della riscossione, nelle sentenze n. 5566/2010 e 1803/2009 aveva stabilito che il servizio di riscossione delle entrate locali avrebbe dovuto essere affidato a mezzo gara anche durante il regime transitorio previsto dal D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, in quanto la riscossione delle entrate rientra nell'ambito di attività da affidarsi con «concessione», cui si applica l'art. 30 D.Lgs. 163/2006, che impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento;
- allo stesso mod, la sentenza n. 2063/2010, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 3, comma 24 D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, preclude all'Ente locale di affidare direttamente la riscossione delle proprie entrate al concessionario nazionale, in quanto unico soggetto titolato ad utilizzare il ruolo, poiché tale decisione comporterebbe l'elusione delle regole di mercato del settore, garantendo alla concessionaria pubblica nazionale una *chance* di operatività che vanificherebbe le aspettative delle società beneficiarie, garantite dalla legge;
- l'art. 3, comma 25 L. 248/2005 infatti prevedeva esclusivamente che, fino al 31 dicembre 2010 (ora 31 dicembre 2012), in mancanza di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di

riscossione previste dal precedente comma 24 (vale a dire, le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica) sarebbero state gestite da Riscossione S.p.A. (ora Equitalia Nord S.p.A.) o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, e che, fino alla stessa data, avrebbero potuto essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997;

- il rinvio previsto non comporta quindi la possibilità, dal 1° gennaio 2012, per i Comuni che in precedenza avevano affidato la riscossione ordinaria delle proprie entrate ad Equitalia, di proseguire nell'affidamento diretto di tale attività, ma vale soltanto a fare salva la prosecuzione di contratti con cui sia stata esternalizzata la riscossione delle entrate (anche a favore dell'Agente della riscossione) con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2010, che non siano stati stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica e che, senza il rinvio introdotto dapprima dal D.L. 225/2010, convertito in L. 10/2011, sarebbero automaticamente decaduti a fine 2010, ovvero a rendere possibile la proroga dei contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, diverse da Equitalia;

- l'art. 14 del D.L. 201/2011 sopra citato peraltro prevede, a far data dal 1/1/2013, la sostituzione dell'attuale T.A.R.S.U. con l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il quale al comma 35, è previsto il pagamento diretto al Comune mediante versamento su c/c postale o mediante modello di pagamento unificato;

- risulterebbe pertanto inefficiente e anti-economico riorganizzare esclusivamente per il corrente esercizio finanziario, il servizio di riscossione attualmente previsto anche in relazione alla riscossione coattiva delle entrate comunali per la quale dovranno essere meglio ponderate le varie possibilità di riscossione realizzabili (esternalizzazione ovvero affidamento ad un terzo dello svolgimento dei servizi strumentali alla realizzazione dell'attività di riscossione delle entrate da parte dell'Ente ovvero riscossione diretta);

- allo stesso modo la scelta di introdurre la riscossione diretta – che costituisce di fatto l'unica alternativa ad effettuare la gara d'appalto per quanto riguarda la riscossione ordinaria – deve essere attentamente ponderata dal Comune, per garantire la corrispondenza alle effettive esigenze dell'Ente, il rispetto di una corretta procedura ed il raggiungimento della massimizzazione delle entrate, nella consapevolezza che a tale scelta dovrà in ogni caso seguire una valutazione dei termini e delle modalità con cui potrà essere affidata la riscossione coattiva, che difficilmente gli Enti locali potranno effettuare completamente in proprio, a fronte della mancata possibilità per i Comuni ed i concessionari minori di avvalersi degli stessi strumenti di riscossione coattiva attribuiti dal Legislatore in via esclusiva ad Equitalia;

- si ritiene quindi indispensabile optare per una proroga tecnica degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Nord Spa, soggetto che negli esercizi passati ha effettuato le sopra citate riscossioni a favore del Comune ;

- Equitalia Nord Spa, risulta iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, previsto dall'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e dal D.M. 289/2000, istituito presso il Ministero delle Finanze;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali dell'Ente;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- Di disporre, in relazione alla riscossione della T.A.R.S.U. per l'anno 2012, la proroga tecnica degli affidamenti in essere a favore di Equitalia Nord Spa, soggetto che negli esercizi precedenti ha effettuato la medesima riscossione per conto del Comune, in attesa di definire la modalità di riscossione che l'amministrazione adotterà nel 2013 anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 con il quale è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

- Di stabilire che la proroga tecnica dovrà intendersi estesa anche all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e /o patrimoniali, in relazione alle partite da porre in riscossione a tale titolo entro il 31 dicembre 2012, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare l'ingiunzione fiscale quale strumento alternativo al ruolo coattivo;

- Di stabilire che, avvalendosi del termine derivante dall'introduzione della proroga tecnica di cui sopra, entro la fine del mese di settembre 2012, il Comune dovrà avere provveduto a decidere come effettuare la riscossione delle proprie entrate nel 2012 e dovrà avere realizzato la procedura necessaria per individuare l'eventuale soggetto terzo a cui dovrà essere affidata tale attività;

- Di stabilire che la proroga tecnica avrà durata fino al 31 dicembre 2012, per permettere al concessionario di impostare l'attività di riscossione per l'intero anno e non solo per alcuni mesi, e che la stessa dovrà eventualmente accompagnarsi – nel corso degli ultimi mesi del 2012 – all'affiancamento dell'Ufficio Tributi o del terzo affidatario, nel frattempo individuato da parte del Comune, per permettere al soggetto che dovrà gestire la riscossione nel 2013 di essere in grado di porre in essere tutte le attività necessarie sin dal 1° gennaio di tale anno.

- Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 8 marzo 2012

Il Direttore Area Economico Finanziaria  
f.to (Vanna ROSSATO)

Il Sindaco  
f.to (Carla MATTIOLI)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 165**

Ufficio Proponente: **Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.A.R.S.U. E COATTIVA - PROROGA TECNICA  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD EQUITALIA NORD S.P.A. FINO AL 31/12/2012**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/03/2012

Il Responsabile di Settore  
Rag. Vanna ROSSATO

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 08/03/2012

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO

COPIE: RA6

EQOTIAUA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO  
f.to REVIGLIO Arnaldo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 MAR. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

15 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15 MAR. 2012.

☐ viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 15 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio